



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

Resoconti

Allegati

n. 130
Supplemento

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di mercoledì 11 dicembre 2013

INDICE

Giunte

Regolamento:

Plenaria *Pag.* 3

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà: GAL; Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Nuovo Centrodestra: NCD; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Per l'Italia: PI; Scelta Civica con Monti per l'Italia: SCMPi; Misto: Misto; Misto-Gruppo Azione Partecipazione popolare: Misto-GAPp; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

Mercoledì 11 dicembre 2013

Plenaria

9^a seduta

Presidenza del Presidente del Senato
GRASSO

La seduta inizia alle ore 12,40.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE RELATIVE ALL'ISTITUZIONE DELL'UFFICIO PARLAMENTARE DI BILANCIO

Il PRESIDENTE ricorda che, ai sensi della legge 243 del 2012, l'Ufficio parlamentare del bilancio dovrà essere attivato dal 1° gennaio 2014. Tale Ufficio è costituito da un Consiglio di tre componenti, tra i quali uno con funzioni di Presidente, nominati con decreto adottato d'intesa dai Presidenti del Senato e della Camera, nell'ambito di un elenco di dieci candidati indicati dalle Commissioni parlamentari competenti in materia di finanza pubblica, a maggioranza dei due terzi dei rispettivi componenti, secondo modalità stabilite dai Regolamenti parlamentari.

Nelle more dell'introduzione di una specifica disciplina regolamentare, gli Uffici di Presidenza delle Commissioni Bilancio hanno elaborato, d'intesa con le Presidenze dei due rami del Parlamento, un protocollo sperimentale per consentire l'istituzione dell'Ufficio parlamentare di bilancio. Tale protocollo è stato illustrato ai Presidenti delle Camere, che hanno ritenuto opportuno condividerlo con le rispettive Giunte per il Regolamento. Il testo appare conforme alle previsioni della legge n. 243 e ha registrato una convergenza delle Commissioni Bilancio del Senato e della Camera.

Ricorda infine che, nella seduta del 21 novembre 2013, la Giunta per il Regolamento della Camera dei deputati ha condiviso, a larga maggioranza, il protocollo predisposto dagli Uffici di Presidenza delle Commissioni Bilancio.

La senatrice LANZILLOTTA osserva che la cornice normativa dell'Ufficio parlamentare di Bilancio va individuata nella legge costituzionale

n. 1 del 2012, che ha introdotto il principio del pareggio di bilancio nella Costituzione. Si tratta di un'innovazione di estrema rilevanza sia per l'introduzione di un nuovo organismo, che per le procedure selettive da adottare per la scelta dei suoi componenti: la valutazione dei *curricula* non ha infatti natura concorsuale, ma costituisce il risultato di un adeguato contemperamento tra discrezionalità e principi di *accountability* e trasparenza nella scelta dei candidati. Tale procedura costituisce, a suo avviso, un importante passo in avanti in termini di restringimento nei margini di discrezionalità politica, specie se raffrontata con le procedure di selezione delle Autorità di garanzia, che a suo avviso non sempre consentono di assicurare altrettanta trasparenza.

Il PRESIDENTE nel rilevare in primo luogo l'importanza del comma 2 dell'articolo 16, della legge n. 243 del 2012, in base al quale l'Ufficio opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione, si sofferma quindi analiticamente sui requisiti professionali e soggettivi previsti dagli articoli 3 e 4 del Protocollo per l'attuazione del Capo VII della legge n. 243, relativo all'istituzione dell'Ufficio parlamentare di bilancio. Dopo aver illustrato il contenuto dell'articolo 5, in materia di condizioni ostative, rileva come le disposizioni citate, nonché la previsione di procedure selettive rigorose e trasparenti, garantiscano la scelta di esperti particolarmente qualificati.

Il senatore SANTANGELO, prima di entrare nel merito del Protocollo, si sofferma preliminarmente su alcuni profili di metodo: in primo luogo, nel richiamare le competenze attribuite alla Giunta dal comma 3 dell'articolo 18 del Regolamento, sottolinea che essa non ha alcun potere di emanare ulteriori fonti a valenza esterna, in rapporto sia con la legge, sia con altri Organi costituzionali. È infatti il comma 2 dell'articolo 16 della legge n. 243 del 2012 – già richiamato dal Presidente – ad assegnare ai Regolamenti parlamentari l'organizzazione dell'Ufficio parlamentare di bilancio: ogni altra fonte non può ritenersi né ammissibile, né idonea a specificare quanto già previsto da fonti di rango primario.

Il PRESIDENTE fa osservare che la Giunta si trova oggi di fronte ad una fattispecie del tutto inedita, concernente la costituzione di un organismo introdotto da una normativa estremamente recente: si tratta pertanto di un caso che i Regolamenti di entrambi i rami del Parlamento non potevano ovviamente contemplare. Ciò nonostante, risulta comunque necessario dare attuazione a quanto previsto sia dalla riforma dell'articolo 81 della Costituzione sia dalla citata legge n. 243 del 2012.

Precisa pertanto di aver ritenuto opportuno condividere con i membri della Giunta per il Regolamento il Protocollo d'attuazione, sul quale già vi è stata una convergenza delle Commissioni Bilancio del Senato e della Camera.

Il senatore CALDEROLI osserva che oggetto della seduta odierna è una mera presa d'atto di una procedura in corso e non certo una modifica o integrazione del Regolamento.

Il PRESIDENTE precisa che, qualora in futuro emergessero eventuali problematiche di compatibilità con l'attuale assetto regolamentare, la Giunta sarebbe certamente investita della questione. In questa sede, ribadisce che si è semplicemente chiamati ad una presa d'atto dell'esistenza di un Protocollo per l'attuazione della legge n. 243: tale Protocollo è stato elaborato dagli Uffici di Presidenza delle Commissioni Bilancio del Senato e della Camera con la partecipazione di tutti i Gruppi parlamentari.

La senatrice LANZILLOTTA richiama l'attenzione della Giunta sull'importanza della questione, in quanto l'Ufficio parlamentare di bilancio risulta previsto da una legge costituzionale: l'inserimento di un nuovo organismo, il cui impatto nell'architettura istituzionale del nostro ordinamento, per quanto ancora da valutare, sarà tutt'altro che secondario, determinerà certamente in futuro la necessità di modifiche regolamentari.

Il senatore BUCCARELLA prende atto che la predisposizione del Protocollo costituisce un adempimento volto ad assicurare, per l'immediato, l'attuazione di una legge dello Stato. Ritiene tuttavia che l'esame di tale documento non rientri nelle strette competenze della Giunta per il Regolamento.

Il PRESIDENTE conferma le rassicurazioni già espresse e considera utile che la Giunta per il Regolamento sia stata informata delle questioni relative all'istituzione dell'ufficio parlamentare di Bilancio.

La senatrice BERNINI condivide gli interventi dei senatori Calderoli e Lanzillotta. Ritiene tuttavia non secondarie le questioni richiamate dai colleghi del Gruppo parlamentare Movimento 5 Stelle. Nel considerare inevitabile la necessità di una modifica futura del Regolamento del Senato per adeguarlo all'istituzione di un organismo previsto da una legge costituzionale, precisa di condividere l'opportunità di una presa d'atto del contenuto del Protocollo da parte della Giunta per il Regolamento. Occorre infatti che il processo di adeguamento delle disposizioni regolamentari al mutato contesto normativo risulti il più graduale e ponderato possibile.

Si sofferma quindi sulla rilevanza dell'introduzione nel nostro ordinamento dell'Ufficio parlamentare di bilancio, con particolare riguardo all'attività di controllo ed armonizzazione dei principi contabili in chiave europea, osservando come tale organismo risulti già previsto in numerosi altri ordinamenti, con particolare riguardo agli Stati Uniti, che da tempo si avvalgono dell'apporto del *Congressional Budget Office*.

La senatrice FINOCCHIARO ripercorre analiticamente il lungo dibattito parlamentare che ha portato alla previsione dell'istituzione di un Ufficio parlamentare del Bilancio, ricordando come in passato l'orientamento

non fosse quello di istituire un nuovo organismo, ma di addivenire, più semplicemente, all'integrazione e all'unificazione dei Servizi del Bilancio dei due rami del Parlamento. Ritiene necessaria la presa d'atto richiesta oggi alla Giunta, al fine di accelerare il processo di attuazione della legge n. 243 del 2012. Condivide pienamente inoltre le considerazioni della senatrice Lanzillotta circa la necessità di intervenire in maniera più esplicita anche sul piano regolamentare. Sotto questo profilo potrebbe essere opportuno adottare una disposizione di carattere transitorio.

Su proposta del Presidente, la Giunta conviene quindi di affidare alla senatrice Lanzillotta il compito di predisporre una relazione nella quale vengano individuate alcune ipotesi di modifica ed integrazione al Regolamento, al fine di adeguarlo alla riforma del 2012.

La senatrice LANZILLOTTA assicura che assumerà tale incarico d'intesa con i relatori sulle proposte di modifica del Regolamento, già all'esame della Giunta, con particolare riguardo ai profili di armonizzazione delle procedure tra i due rami del Parlamento.

Il senatore BUCCARELLA ritiene comunque opportuno svolgere alcuni rilievi in ordine al contenuto del Protocollo, con particolare riguardo all'articolo 5: in primo luogo, tra le condizioni ostative non è indicata l'eventuale pendenza di condanne penali per delitto non colposo; in secondo luogo, ritiene che tra le condizioni ostative andrebbero inseriti anche i mandati parlamentari e gli incarichi di Governo pregressi – e non solo quelli in essere – tenuto conto della necessità di assicurare la più ampia autonomia ed indipendenza dell'Ufficio.

Il PRESIDENTE osserva di avere anch'egli, in un primo momento, rilevato la mancata previsione, tra le condizioni ostative, di precedenti mandati parlamentari o incarichi governativi. Ad una più attenta valutazione, ritiene tuttavia che l'obiettivo principale della disciplina sia quello di assicurare all'Ufficio parlamentare di Bilancio il massimo livello di competenza possibile, a prescindere dall'esistenza di precedenti incarichi.

Interviene nuovamente il senatore BUCCARELLA, il quale precisa che la proposta di prevedere un'incompatibilità anche per gli incarichi pregressi, sia pure con riguardo ad un arco temporale circoscritto, è dettata dalla finalità di garantire al massimo grado l'indipendenza dell'organo.

Il senatore ZANDA, concorda con le considerazioni del Presidente, ritenendo necessario garantire l'indipendenza effettiva dei titolari di cariche caratterizzate da poteri rilevanti, come nel caso dei componenti dell'Ufficio parlamentare di bilancio. Peraltro, osserva che il parlamentare cessato dal mandato resta un cittadino come gli altri, che deve essere giudicato per le sue competenze: una diversa soluzione sarebbe in contrasto con i principi democratici, oltre a determinare l'effetto, tutt'altro che ap-

prezzabile, di disincentivare la partecipazione alla vita politica dei soggetti più qualificati.

Al senatore BUCCARELLA, che fa discendere le sue perplessità principalmente verso chi ha ricoperto incarichi di governo, anche con responsabilità di politica economica, il senatore ZANDA obietta evidenziando la possibilità di altre situazioni soggettive a valenza politica che prescindono dall'esercizio del mandato parlamentare. Proprio a garanzia dell'autonomia e dell'indipendenza dell'organismo, l'articolo 5, comma 1, lettera c) del Protocollo prescrive in generale, quale condizione ostativa, l'essere in condizione di conflitto di interesse con le funzioni attribuite all'Ufficio.

Il PRESIDENTE ritiene condivisibili le considerazioni del senatore Zanda, in quanto soltanto situazioni di conflitto d'interesse possono incidere sulla piena indipendenza e autonomia dell'Ufficio e non semplicemente l'aver ricoperto un mandato parlamentare.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, la Giunta prende atto del Protocollo predisposto dagli Uffici di Presidenza delle Commissioni Bilancio del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, ai fini dell'istituzione dell'Ufficio parlamentare di Bilancio, pubblicato in allegato al resoconto.

SULLE MODALITÀ DI VOTAZIONE CON PROCEDIMENTO ELETTRONICO IN ASSEMBLEA

Il senatore CALDEROLI richiama l'attenzione della Giunta sul fatto che in Aula è stata, in numerose occasioni, sollevata la questione se un Senatore possa votare, mediante dispositivo elettronico, per conto di un altro Senatore presente e su sua espressa richiesta. Da ultimo, nella seduta di ieri la questione è stata nuovamente posta dai senatori Giovanardi e Falanga, in aperta polemica con alcune iniziative di Senatori del Gruppo parlamentare Movimento 5 Stelle.

A tale riguardo sarebbe opportuno, a suo avviso, che la Giunta ribadisse che le istruzioni per l'uso del dispositivo elettronico, nel testo deliberato nel Consiglio di Presidenza il 23 gennaio 2008, stabiliscono che il Senatore non può votare al seggio assegnato ad un altro Senatore e che la tessera può essere usata dal solo titolare: in quanto richiamate dall'articolo 118, del Regolamento, tali istruzioni integrano infatti il Regolamento del Senato. Ritiene inoltre necessario sanzionare eventuali violazioni delle disposizioni relative alle modalità di votazione.

Il senatore BUCCARELLA ricorda in proposito che il Gruppo parlamentare Movimento 5 Stelle ha già presentato una proposta di modifica

del Regolamento (Doc. II, n. 17), che introduce ulteriori sanzioni al fine di contrastare il cosiddetto voto in sostituzione.

Il senatore CALDEROLI propone di escludere dalla seduta sia il Senatore non presente, sia il Senatore che ha votato in sostituzione, e di attribuire al Consiglio di Presidenza la competenza a comminare ulteriori sanzioni in caso di recidiva.

Il senatore BRUNO riterrebbe in ogni caso preferibile che la segnalazione di eventuali irregolarità non avvenisse, come di consueto, mediante interventi in Aula, suscettibili di determinare interruzioni dei lavori e polemiche tra i Senatori, bensì mediante una comunicazione ai Senatori Segretari, che avrebbero conseguentemente il compito di verificarne la fondatezza.

Il PRESIDENTE ritiene opportuno mantenere ferma la prassi che lascia alla discrezionalità di chi presiede l'Assemblea le eventuali sanzioni a carico di Senatori che si rendano responsabili della violazione delle disposizioni in materia di voto elettronico. Propone dunque alla Giunta di ribadire la regola richiamata dal senatore Calderoli circa l'impossibilità di votare al seggio assegnato ad altro Senatore, nonché il principio della stretta personalità della tessera, che può essere utilizzata dal solo titolare. Resta affidata alla discrezionalità di chi presiede l'Assemblea, coadiuvato dai Senatori Segretari, la valutazione circa l'applicazione di eventuali sanzioni.

Conviene la Giunta per il Regolamento.

La seduta termina alle ore 13,40.

**Protocollo per l'attuazione del Capo VII
della legge 24 dicembre 2012, n. 243,
relativo all'istituzione dell'Ufficio parlamentare di bilancio**

**Deliberato dagli uffici di presidenza della 5^a Commissione
programmazione economica, bilancio del Senato della Repubblica e
della V Commissione bilancio, tesoro e programmazione della
Camera dei deputati**

Premessa

Considerato che la legge 24 dicembre 2012, n. 243, al Capo VII prevede l'istituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2014, dell'Ufficio parlamentare di bilancio (UPB);

la stessa legge prevede che il Presidente ed il Consiglio dell'UPB siano nominati con decreto adottato d'intesa dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati nell'ambito di una lista di dieci nominativi votati dalle Commissioni competenti del Senato e della Camera con maggioranza di due terzi;

vista la necessità di definire, in prima applicazione, le procedure per l'attuazione della legge mediante un Protocollo, proposto dai Presidenti delle competenti Commissioni del Senato e della Camera acquisito l'avviso favorevole dei rispettivi Uffici di Presidenza, e ratificato dalle Giunte per il Regolamento del Senato e della Camera;

il Presidente del Senato della Repubblica ed il Presidente della Camera dei deputati adottano d'intesa il seguente Protocollo:

Art. 1.

(Finalità)

1. Ai fini della nomina, con decreto adottato d'intesa dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, dei tre componenti del Consiglio dell'Ufficio parlamentare di bilancio, la 5ª Commissione programmazione economica, bilancio del Senato della Repubblica e la V Commissione bilancio, tesoro e programmazione della Camera dei deputati procedono, d'intesa, alla selezione dei dieci candidati alla suddetta nomina.

2. I dieci candidati devono essere in possesso dei requisiti di riconosciuta indipendenza e comprovata competenza ed esperienza in materia di economia e di finanza pubblica a livello nazionale e internazionale come definiti dall'articolo 3.

Art. 2.

(Manifestazione di interesse)

1. I Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati pubblicano un avviso sui siti del Parlamento italiano, del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati avente oggetto la raccolta di manifestazioni di interesse, di natura non concorsuale, per la partecipazione alla valutazione delle candidature per la definizione della lista dei dieci candidati di cui all'articolo 1. Nell'avviso è stabilito il termine entro cui devono pervenire le manifestazioni di interesse.

2. Della pubblicazione dell'avviso è data pubblicità sui media nazionali e internazionali.

Art. 3.

(Requisiti professionali)

1. I soggetti che presentano la manifestazione di interesse devono aver svolto, nei venti anni antecedenti la presentazione della stessa per almeno dieci anni, funzioni relative alle materie individuate dall'articolo 18, comma 1, lettere *a)*, *b)* *c)* e *d)* della legge 24 dicembre 2012, n. 243, all'interno di istituzioni, pubbliche o private, nazionali o internazionali.

Art. 4.

(Requisiti soggettivi)

1. I soggetti che presentano la manifestazione di interesse devono:

a) presentare un *curriculum vitae* in formato europeo, debitamente sottoscritto, completo di clausola di autocertificazione e di autorizzazione alla pubblicazione e al trattamento dei dati in esso contenuti, ad esclusione dei dati sensibili, e corredato da una dichiarazione di disponibilità a ricoprire l'incarico, debitamente sottoscritta e accompagnata da copia di un valido documento di identità;

b) possedere al momento della presentazione della manifestazione di interesse, i seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea e godimento dei diritti civili e politici;

2) non essere stati destituiti, licenziati o dispensati dall'impiego presso una Pubblica amministrazione italiana o di un paese dell'Unione europea o di un organismo internazionale per persistente insufficiente rendimento;

3) non essere incorsi in una delle cause di decadenza dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione italiana o di un paese dell'Unione europea di cui alla normativa vigente;

4) possesso di diploma di laurea o titolo equivalente ai sensi della normativa vigente;

5) non incorrere nelle condizioni richiamate all'articolo 38, comma 1, lettere *b)*, *c)* ed *m-ter)* del D.lgs n. 163/2006; dichiarare di non trovarsi in conflitto di interessi in relazione alle funzioni dell'Ufficio parlamentare di bilancio e non avere carichi pendenti risultanti dal casellario giudiziale;

6) possedere una buona conoscenza della lingua inglese scritta e parlata; in caso di cittadini stranieri appartenenti ad uno degli Stati mem-

bri dell'Unione europea possedere altresì l'ottima conoscenza della lingua italiana, scritta e parlata.

2. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione alla selezione. Il mancato possesso di uno o più requisiti previsti preclude la possibilità di partecipare alla selezione.

Art. 5.

(Condizioni ostative)

1. Costituisce condizione ostativa alla presa in considerazione della manifestazione di interesse:

a) l'essere membri del Parlamento, del Parlamento europeo, del Consiglio di una regione o di una provincia autonoma o consiglieri di enti locali;

b) far parte di compagini di governo;

c) essere in condizione di conflitto di interesse in relazione alle funzioni attribuite all'UPB o versare in situazioni in grado di incidere sulla piena autonomia e indipendenza di giudizio e di valutazione richieste;

d) ricoprire cariche di vertice o detenere partecipazioni rilevanti ai sensi dell'articolo 120 del Testo unico in materia di intermediazione finanziaria (decreto legislativo n. 58 del 1998) in società partecipate dallo Stato o da altre Amministrazioni pubbliche.

2. Le condizioni di cui al comma 1 devono essersi verificate alla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione alla selezione.

Art. 6.

(Valutazione delle manifestazioni di interesse)

1. Successivamente all'acquisizione delle manifestazioni di interesse, i Presidenti delle Commissioni di cui all'articolo 1, adottate le opportune intese, sentiti gli Uffici di Presidenza delle Commissioni, nominano un Comitato congiunto paritetico, presieduto dagli stessi Presidenti e nel quale sono rappresentati proporzionalmente tutti i Gruppi parlamentari, per la valutazione delle manifestazioni di interesse e la formazione dell'elenco dei nominativi che risultino in possesso dei requisiti di cui agli articoli 3 e 4 e che non incorrano in una delle condizioni ostative di cui all'articolo 5.

2. Il Comitato, prima di procedere alla valutazione delle manifestazioni di interesse, può specificare le condizioni ostative, di carattere oggettivo e soggettivo, previste dall'articolo 5, comma 1, lettera c) che possono

inficiare la piena autonomia e l'indipendenza di giudizio e di valutazione dei membri del Consiglio.

3. Ai *curricula* dei soggetti che hanno presentato la manifestazione di interesse rispondente ai requisiti di cui agli articoli 3 e 4 e non incorrono nelle condizioni ostative di cui all'articolo 5, è data pubblicità.

Art. 7.

(Formazione dell'elenco di dieci nominativi)

1. Per la formazione dell'elenco di dieci nominativi proposti per la designazione dei tre membri del Consiglio dell'Ufficio parlamentare di bilancio si procede con le seguenti modalità:

a) ciascuna Commissione, previa intesa con la corrispondente Commissione dell'altro ramo del Parlamento, procede ad indicare, mediante votazione per schede, dieci nominativi tra quelli compresi nell'elenco di cui all'articolo 6;

b) sono proclamati eletti i soggetti che abbiano conseguito in entrambe le Commissioni i due terzi dei voti tenendo conto, ove necessario, del criterio del maggior numero di voti ottenuti. Il Presidente di ciascuna Commissione procede alla proclamazione degli eletti, d'intesa con il Presidente della Commissione dell'altro ramo del Parlamento, sulla base dei risultati delle votazioni;

c) qualora le Commissioni non pervengano nella prima votazione alla indicazione di dieci nominativi, secondo le modalità indicate nelle lettere a) e b), si procede in maniera continuativa ad ulteriori votazioni contestuali fino al raggiungimento del numero di dieci nominativi che abbiano conseguito i due terzi dei voti in entrambe le Commissioni.

Art. 8.

(Nomina del Consiglio e del Presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio)

1. Il Presidente del Senato della Repubblica ed il Presidente della Camera dei deputati, una volta definito l'elenco di cui all'articolo 7 procedono, con decreto adottato d'intesa fra loro ai sensi dell'articolo 1 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, alla costituzione del Consiglio dell'Ufficio parlamentare di bilancio ed alla nomina del Presidente.

Art. 9.

(Oneri per il funzionamento dell'Ufficio parlamentare di bilancio)

1. Il Presidente del Senato della Repubblica ed il Presidente della Camera dei deputati, entro il 31 dicembre 2013, procedono d'intesa alla individuazione dei locali da destinare a sede dell'Ufficio parlamentare di bilancio e delle risorse strumentali necessarie al funzionamento dell'Ufficio.

2. Gli oneri di cui al comma 1 sono ripartiti in parti uguali tra il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati.

